

Note del Cdc sul codice del terzo settore

Il CDC, avvalendosi delle prime elaborazioni del gruppo di lavoro appositamente costituito, espone alcune note ragionate sulle quali propone ai gruppi regionali di soffermarsi nel corso delle imminenti assemblee dei delegati di primavera.

- Il quadro di riferimento delle forme giuridiche utilizzate dalle nostre sezioni è estremamente variegato (associazioni riconosciute e non riconosciute, Odv-organizzazioni di volontariato, APS- Associazioni di promozione sociale, Onlus-Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.)

Molte di queste sezioni sono ora alle prese con le norme introdotte dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Altre sezioni si pongono il problema se attrezzarsi per iscriversi al Registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una volta funzionante, e diventare Enti del Terzo Settore (ETS), per usufruire dei benefici di carattere ordinamentale, fiscale, tributario, di trattamento di favore da parte delle Pubbliche Amministrazioni (sedi, facilitazioni per manifestazioni, utilizzo locali, esenzione IMU e Tasi, accesso al credito agevolato e al Fondo sociale europeo, ecc.)

Una delle ragioni maggiormente addotte per il passaggio a ETS è dalle sezioni riferita al più favorevole regime a responsabilità limitata che in una associazione dotata di personalità giuridica si sposterebbe dalle persone al solo patrimonio dell'ente.

D'altra parte le sezioni che diventassero ETS sarebbero sottoposte a maggiori e onerosi controlli, che andrebbero ad aggiungersi a quelli del Cai centrale, da parte di altri organi dello Stato sul bilancio e le procedure di contabilità (ma non solo) rispetto ad altre sezioni non ETS sottoposte alle norme del Codice Civile e al TUIR.

Per diventare ETS andrà definito dalle sezioni anche il campo di attività prevalente (Culturale? Turistica? Ambientale? di protezione civile?)

-La novità da considerare attentamente è che si può diventare ETS anche essendo Associazione non riconosciuta, se lo statuto risulti adeguato alle norme del CTS, ottenendo in via semplificata il riconoscimento giuridico: ma ciò solo a Runts operativo, dato che Unioncamere delegata dal Governo a porre in essere tale Runts ha precisato che occorrono 18 mesi per avviarne il funzionamento. Sono dunque a disposizione tempi più lunghi per adeguare statuti e organizzazione per le sezioni che volessero diventare ETS.

Maggior tempo a disposizione faciliterà un approccio meno frenetico e più ragionato, soprattutto per quelle sezioni che volessero procedere a diventare ETS, ma poco attrezzate per adattarsi alle norme in materia di contabilità, bilancio, controlli interni e modifiche statutarie previste dal CTS.

C'è tempo e spazio per riflettere per tutte le sezioni che non sono già state riconosciute come APS, ODV, ONLUS.

Peraltro le sezioni che sono associazioni non riconosciute che non diventassero ETS, o non intendessero diventarlo, non avranno un trattamento fiscale e tributario eguale alle sezioni che diventeranno ETS: continuerebbero a vigere per le associazioni non riconosciute e non ETS le attuali norme del Tuir che il CTS non ha cancellato.

-Le sezioni che sono già APS, ODV e Onlus potranno usufruire di un percorso semplificato per adeguare il proprio statuto alle norme del CTS entro il 3 agosto anche ove intendessero modificare forma giuridica (obbligatorio per le Onlus).

Va dunque precisato che diventare Ente del Terzo Settore può rappresentare una opportunità, ma non per tutte le sezioni Cai indistintamente. Per molte sezioni resta valido il mantenimento di un profilo di Associazione non riconosciuta, in linea con le proprie attività e specificità.

-Per le sezioni che decidessero di percorrere la via del riconoscimento di ETS mediante iscrizione al RUNTS e per quelle sezioni che volessero ridefinire la forma della propria personalità giuridica non può risultare univoca la scelta di quale forma assumere: se ODV, APS oppure Associazione non riconosciuta ETS , con l'accortezza che la forma di ODV prevede che l'attività istituzionale prevalente venga svolta verso terzi.

-Diversamente da quanto erroneamente da alcuni creduto, diventando ETS non verranno meno le norme vigenti già per le associazioni non riconosciute in materia di attività considerate commerciali, quali la vendita di alimentari, le prestazioni alberghiere, di vitto e alloggio, di trasporto e organizzazione di viaggi, tutte attività che vengono enumerate sempre tra le attività di tipo commerciale anche per i soci e che concorrono alla formazione del reddito.

-Alcune modifiche normative richieste dal Codice del Terzo settore non corrispondono allo stato attuale alle previsioni statutarie e regolamentari del Cai, statuto sezionale tipo compreso, riguardanti in particolare la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, il voto ai minorenni, i poteri di radiazione, le modalità di elezione degli organi dirigenti e di controllo, gli organi di controllo e di revisione legale dei conti, la fusione/accorpamento/scissione, determinandosi così un disallineamento tra ordinamento Cai e ordinamento previsto per gli ETS, disallineamento che andrà affrontato con opportune scelte di indirizzo ed eventuale revisione.

-Il Codice del Terzo Settore sarà posto comunque all'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale dei delegati di Milano del 25/26 maggio prossimi.